



**MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA  
FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE**  
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA  
DELLA LEGGE N.3/2019



**MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

**INDICE**

0. PREMESSA .....	3
1. PARTE PRIMA: ESAME NORMATIVA – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ.....	3
1.1 La norma .....	3
1.2 Caratteristiche della responsabilità della Fondazione .....	3
1.3 Classificazione dei reati.....	4
1.4 Modello Organizzativo secondo il D.Lgs 231/2001 .....	10
2. PARTE SECONDA: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001 .	11
2.1 Valutazione del Rischio di reato .....	11
2.1.1 Reati.....	11
2.1.2 Applicabilità alla Società.....	11
2.1.3 Funzioni coinvolte.....	11
2.1.4 Attività .....	11
2.1.5 Valutazione iniziale del rischio .....	11
2.1.6 Piano di miglioramento.....	11
2.1.7 Valutazione finale del rischio.....	12
2.2 Predisposizione del modello: redazione del Codice Etico.....	12
2.3 Implementazione procedure.....	12
2.4 Distribuzione.....	12
2.5 Organismo di Vigilanza.....	13
2.5.1 Composizione e nomina dell'OdV .....	13
2.5.2 Linee di riporto dell'OdV .....	14
2.5.3 Funzioni e poteri.....	14
2.5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	14
2.6 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello .....	15
2.7 Sistema Disciplinare .....	15
2.8 Procedimento sanzionatorio.....	15
2.9 Parti Terze.....	16
2.10 Segnalazioni e tutela .....	16
2.11 Formazione ed informazione .....	17
ALLEGATI:.....	17



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

### **0. PREMESSA**

Il presente documento contiene la descrizione del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (di seguito "FAIMM" o anche "Fondazione") ai sensi del D.Lgs 231/2001.

FAIMM ha tratto ispirazione per l'elaborazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") dalle Linee Guida di Confindustria alla data di emanazione dello stesso e ad esse intende ispirarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il presente Modello Organizzativo si integra nel Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001.

Il documento fa riferimento al Codice Etico di FAIMM (Mod.A5.1.1.03) conservato presso la sede della stessa e pubblicato sul sito internet [www.accademiamarinamercantile.it](http://www.accademiamarinamercantile.it).

Per qualsiasi informazione o chiarimento riguardo al contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico è a disposizione l'Organismo di Vigilanza al quale è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email: [odv@accademiamarinamercantile.it](mailto:odv@accademiamarinamercantile.it).

### **1. PARTE PRIMA: ESAME NORMATIVA – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ**

#### **1.1 La norma**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 240), modificato ed integrato dalla Legge n.3/2019, nel configurare una responsabilità della Fondazione nasce dall'esigenza di non punire solo gli autori materiali del reato, ma di coinvolgere attivamente la Fondazione nello sviluppo di un'attività di prevenzione di condotte illecite da parte del vertice e dei dipendenti.

Tale decreto, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l'ente o dipendono da questo.

Il Decreto introduce il concetto per cui il reato commesso dal soggetto funzionalmente legato alla Fondazione e finalizzato all'interesse o vantaggio di questa deve esserle riferito in virtù del principio di "immedesimazione organica", essendosi realizzato per la colposa omissione da parte della Fondazione al dovere di "organizzazione", ossia all'adozione di idonee misure preventive e protettive dalla commissione dei reati. Il 31.01.2019 è entrata in vigore la legge n.3/2019 che ha inasprito le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs 231/2001 introducendo il reato di traffico di influenze illecite ( art. 346 bis c.p.)che entra a far parte del catalogo dei reati presupposto della legge 231/2001.

#### **1.2 Caratteristiche della responsabilità della Fondazione**

Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio degli enti che prevede l'insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito a un procedimento penale.

Il decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività (la legge n.3 del 09.01.2019 ne ha inasprito la durata per alcuni reati) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

### **1.3 Classificazione dei reati**

Operando una precisa scelta di politica legislativa l'ordinamento ha individuato categorie omogenee di reati “tipici”, cui riferire la responsabilità amministrativa della Fondazione.

Si fornisce di seguito un'elencazione di massima della normativa presa in considerazione per la valutazione dei rischi di reato, che tuttavia in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia di attività svolta non risulta completamente applicabile.

È nello scopo del modello organizzativo identificare e valutare i rischi di reato applicabili alla realtà aziendale, al fine di definire adeguate procedure e misure di sicurezza che consentano ridurre al minimo tali rischi.

I principali reati considerati riguardano:

#### REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D.LGS. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

#### DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D.LGS. 231/2001).

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

#### DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D.LGS. 231/2001).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

### REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D.LGS. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità ( art. 319 quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite ( art. 346 bis)

### REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1, D.LGS. 231/2001).

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

### REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c., articolo è soppresso dal 12/01/2006 dalla L del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Corruzione tra privati ( art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati ( art. 2635 bis c.c.)



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

### REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01).

#### PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1, D.LGS. 231/01).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

#### DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni ( art. 609 undecies c.p.)

#### REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

#### REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

#### REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D.LGS. 231/2001).

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

#### RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/2001).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

#### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES., D.LGS. 231/2001).

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
  - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o

*Questo documento è di proprietà della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova  
Ogni riproduzione se non autorizzata dalla Direzione è vietata.*



## MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019

Mod.A5.1.1.04-00

commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/01).

- Reati previsti dal Codice penale:
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.).
  - Inquinamento ambientale ( art. 452 bis c.p.)
  - disastro ambientale ( art. 452 quater c.p.)
  - delitti colposi contro l' ambiente ( art. 452 quinquies c.p.).
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( art. 452 sexies c.p.)
  - impedimento del controllo ( art. 452 septies c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - Inquinamento idrico (art.137)
    - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
    - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
    - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
    - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
    - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
  - Gestione di rifiuti non autorizzata (art.256)
    - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
    - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
    - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
    - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
    - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
  - Siti contaminati (art.257)
    - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
  - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt.258 e 260-bis)





## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
  - Traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260)
    - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
    - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
  - Inquinamento atmosferico (art.279)
    - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
  - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
    - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illecito di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
    - Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
    - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
    - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
  - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
    - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
  - Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
    - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art.9, co.1 e 2);
    - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art.8, co.1 e 2).
- Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE. (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001).**

- delitto previsto dall' art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- delitto di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

### **RAZZISMO E XENOFOBIA( art. 25 terdecies)**

- Reato previsto dall' art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)

### **1.4 Modello Organizzativo secondo il D.Lgs 231/2001**

FAIMM ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Fondazione, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al decreto.

Il Modello si integra nell'esistente Sistema di Gestione per la Qualità aziendale certificato secondo lo standard internazionale ISO 9001:2015, volto ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività.

Le procedure, le istruzioni ed i relativi allegati sono indicati nella "Tabella di correlazione tra i criteri della norma di riferimento, sezioni del manuale del sistema di gestione per la qualità, procedure, istruzioni e modulistica", allegata al presente Modello.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, FAIMM intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- valutarne l'applicabilità dei reati individuati;
- valutare le funzioni potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati individuati in relazione all'operatività delle stesse;
- valutare il rischio di reato, tenendo conto delle misure di sicurezza esistenti;
- rivalutare il rischio di reato, successivamente all'implementazione delle correzioni individuate al fine di minimizzare il rischio e prevenire i suddetti reati;
- rendere consapevoli gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Fondazione che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di FAIMM e sanzioni penali nei loro confronti;
- istituire un Organismo di Vigilanza interno che oltre ai compiti di aggiornamento e monitoraggio del Modello Organizzativo, sia munito di poteri di iniziativa e di controllo per poter introdurre e far rispettare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure definite dal modello, integrando le misure tipiche già previste dall'ordinamento societario e dal CCNL.

Nel suo complesso il "modello" è strutturato in modo tale da diminuire al massimo il rischio di una elusione fraudolenta ad opera dei destinatari.

Costituiscono parte integrante del Modello di FAIMM:

- Codice Etico (Mod. A5.1.1.03);
- Organigramma (Mod. A5.3\_01.02);
- Politica per la Qualità;
- Procedure e istruzioni aziendali – "Tabella di correlazione tra i criteri della norma di riferimento, sezioni del manuale del sistema di gestione per la qualità, procedure, istruzioni e modulistica" (Mod. A7.5\_01.01);
- Matrice di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231-01 (Mod. A5.1.1.05);
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (Mod. A5.1.1.06).

## **2. PARTE SECONDA: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001**

### **2.1 Valutazione del Rischio di reato**

Per la valutazione del rischio di reato è stata predisposta una "Matrice di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231-01" (Mod. A5.1.1.05) che elenca:

- Reati
- Applicabilità alla Società
- Funzioni coinvolte
- Attività
- Valutazione iniziale del rischio
  - Misure di sicurezza esistenti

*Questo documento è di proprietà della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova  
Ogni riproduzione se non autorizzata dalla Direzione è vietata.*



- Piano di miglioramento per la prevenzione dei reati
  - Misure di sicurezza da attuare
  - Data prevista attuazione
- Valutazione finale del rischio

#### **2.1.1 Reati**

Vengono elencati i reati più comuni (previsti dai codici di procedura civile e penale) applicabili all'azienda in materia di illeciti amministrativi.

L'elencazione viene continuamente aggiornata da parte dell'Organismo di Vigilanza o da suo delegato in relazione alle eventuali modifiche legislative.

#### **2.1.2 Applicabilità alla Società**

Si definisce se il reato è plausibilmente applicabile alla realtà societaria, in relazione alle dimensioni aziendali e alla tipologia di attività svolta.

#### **2.1.3 Funzioni coinvolte**

Vengono definite le funzioni, sia apicali che subordinate, che potrebbero essere implicate nei reati suddetti.

Si fa riferimento all'organigramma aggiornato della Società.

#### **2.1.4 Attività**

Si descrive nel dettaglio l'attività che potrebbe potenzialmente portare al reato suddetto.

#### **2.1.5 Valutazione iniziale del rischio**

Viene definito il Rischio iniziale come:

$$R_i = D \times P$$

dove **D** è una stima della gravità del possibile reato e **P** è la probabilità che questo possa verificarsi. Entrambi devono avere un valore da 1 a 4 in senso crescente.

**R<sub>i</sub>** può assumere i seguenti valori:

- da 1 a 4 il rischio è basso
- da 6 a 8 il rischio è medio
- da 9 a 16 il rischio è alto

Eventuali misure di sicurezza esistenti in termini di procedure, organismi di vigilanza, sistemi informatici, apparecchiature e strumentazione dedicata, vengono indicate.

#### **2.1.6 Piano di miglioramento**

Per i valori di **R<sub>i</sub>** compresi tra 6 e 16 (Rischio Medio/Alto) è fatto obbligo predisporre un piano di miglioramento che indichi le misure di sicurezza da attuare con la data prevista di attuazione.

Nell'esplicitare le misure di sicurezza da attuare va indicata la funzione responsabile dell'attuazione.

#### **2.1.7 Valutazione finale del rischio**

Viene definito il Rischio finale come:

$$R_f = D \times P$$

dove **D** è una stima della gravità del possibile reato e **P** è la probabilità che questo possa verificarsi, in seguito all'attuazione delle misure di sicurezza previste dal piano di miglioramento. Entrambi devono avere un valore da 1 a 4 in senso crescente.

**R<sub>f</sub>** può assumere i seguenti valori:

- da 1 a 4
- da 6 a 8
- da 9 a 16

Nel caso in cui la valutazione del rischio iniziale sia compresa tra 1 e 4, la valutazione del rischio finale non viene effettuata ed il giudizio scaturisce di rettamente dal valore di **R<sub>i</sub>**.

Il giudizio può assumere i seguenti valori:

- per **R<sub>i</sub>** o **R<sub>f</sub>** compreso tra 1 e 4 il giudizio è: **Rischio Basso**
- per **R<sub>f</sub>** compreso tra 6 e 8 il giudizio è: **Rischio Medio**
- per **R<sub>f</sub>** compreso tra 9 e 16 il giudizio è: **Rischio Alto**



Nel caso di **Rischio Basso** non è obbligatorio compiere alcuna ulteriore azione a meno di non voler ridurre ulteriormente il rischio.

Nel caso di **Rischio Medio** è obbligatorio aprire un'Azione correttiva, nelle modalità previste dalla PSQ10.2\_01 – Non Conformità e Azioni Correttive, da attuare con una tempistica massima di un anno.

Nel caso di **Rischio Alto** è obbligatorio aprire un'Azione correttiva, nelle modalità previste dalla PSQ10.2\_01 – Non Conformità e Azioni Correttive, da attuare con una tempistica massima di tre mesi.

## **2.2 Predisposizione del modello: redazione del Codice Etico.**

In relazione a quanto scaturito dalla valutazione dei rischi viene redatto il Codice Etico (Mod. A5.1.1.03), approvato dalla Giunta Esecutiva della Fondazione.

Il codice dovrà essere integrato ed aggiornato via via che il legislatore amplierà il “catalogo” delle possibili violazioni. Inoltre la Politica per la Qualità della Fondazione riporta l'impegno preso dalla Direzione di diffonderlo adeguatamente ai “destinatari” del Codice Etico e di vigilare affinché questo venga rispettato.

## **2.3 Implementazione procedure**

Nel caso in cui le misure di sicurezza da attuare vadano ad incidere sulle modalità operative già poste in essere dal Sistema di Gestione per la Qualità, l'Organismo di Vigilanza concorda con il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità opportune modifiche alle procedure.

Nel caso in cui si tratti di attività non ancora contemplate dal Sistema di Gestione per la Qualità, verranno emesse nuove procedure.

## **2.4 Distribuzione**

Il Codice etico viene distribuito a tutti i destinatari dai quali deve essere sottoscritto per accettazione:

- Amministratori;
- Personale dipendente;
- Organismo di Vigilanza;
- Fornitori e Clienti (messo a disposizione sul sito web).

Il Codice dovrà essere periodicamente aggiornato dall'Organismo di Vigilanza, tenendo conto delle innovazioni legislative, nonché dell'esperienza applicativa.

Altresì verranno distribuiti, secondo quanto previsto dalle liste di distribuzione interna, tutti i documenti operativi necessari.

## **2.5 Organismo di Vigilanza**

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto individua tra gli elementi essenziali del Modello l'Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di “un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, la Giunta Esecutiva, per evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno istituire un organismo ad hoc, in posizione indipendente dal vertice societario e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza di FAIMM (di seguito anche “OdV”) ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Fondazione sono disciplinati da un apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “Regolamento OdV”) che è parte integrante del Modello (Mod. A5.1.1.06).

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali e comunica con esse anche via e-mail.

Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo e-mail è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.



L'Organigramma riporta l'Organismo di Vigilanza come funzione di Staff della Direzione.

In termini strettamente operativi, i compiti riservati all'organismo di vigilanza, riportati sul Mansionario (Mod. A5.3\_01.04), sono sostanzialmente individuabili in:

- sorveglianza continuativa ed osservazione del modello organizzativo;
- verifica della sua efficacia, anche tramite audit interni periodici;
- aggiornamento del modello organizzativo;
- formazione periodica del personale sui contenuti del modello organizzativo e del codice etico;
- formazione iniziale del personale neo-assunto sui contenuti del modello organizzativo e del codice etico;
- acquisizione di informazioni delle funzioni aziendali a rischio reato;
- rilevazione di risultanze periodiche e/o di anomalie verificatesi;
- raccolta di segnalazioni da parte di soggetti apicali e/o di sottoposti ad altrui direzione;
- attivazione di procedimenti disciplinari (conformemente all'art. 7, legge n. 300 1979, Statuto dei lavoratori e al CCNL applicato per i dipendenti e con procedure e sanzioni "atipiche" per i rapporti di parasubordinato) e conseguentemente irrogazione delle sanzioni;
- informazione alla Direzione sull'efficacia del modello organizzativo.

La rilevazione di condotte di comportamento non in linea con quanto previsto dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico vengono trattate in tutto e per tutto come Non Conformità di Sistema e vanno gestite secondo quanto prevede la procedura PSQ10.2\_01 – Non Conformità e Azioni Correttive.

Il trattamento rimanda alle sanzioni previste per ciascun tipo di rapporto di lavoro.

### **2.5.1 Composizione e nomina dell'OdV**

L'OdV di FAIMM, è un organo non monocratico, costantemente in contatto con la Direzione aziendale, che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

Per soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto alla Giunta Esecutiva, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la necessità di competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo e normativo specifico;
- Continuità di azione, intesa come attività costante, l'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Fondazione e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

### **2.5.2 Linee di riporto dell'OdV**

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello con continuità al Presidente della Giunta Esecutiva o a un Consigliere Delegato, nonché, con apposita relazione, almeno annuale, alla Giunta Esecutiva.

Il Consigliere Delegato, segnala in maniera regolare alla Giunta Esecutiva di FAIMM qualsiasi informazione di particolare interesse segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'OdV riporta in relazione a:

- Attuazione: con continuità al Consigliere Delegato il quale informa la Giunta Esecutiva nell'ambito dell'informativa sull'esercizio della delega conferita, annualmente all'assemblea dei soci;
- Aggiornamento: alla Giunta Esecutiva, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti, almeno annuali, contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: riscontrate nel periodo di riferimento del rapporto presentato

### **2.5.3 Funzioni e poteri**

In termini strettamente operativi, i compiti riservati all'organismo di vigilanza, riportati sul Mansionario (Mod. A5.3\_01.04) e già elencati al § 2.5.

La rilevazione di condotte di comportamento non in linea con quanto previsto dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico vengono trattate in tutto e per tutto come Non Conformità di Sistema e vanno gestite secondo quanto prevede la procedura PSQ10.2\_01 – Non Conformità e Azioni Correttive.

Il trattamento rimanda alle sanzioni previste per ciascun tipo di rapporto di lavoro.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.



L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto della Fondazione ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

#### **2.5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, la Fondazione pone a carico dei responsabili interni e degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, devono inoltrare all'OdV, quanto segue:

- procure conferite;
- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti, e in generale eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

I responsabili di funzione devono inoltrare all'OdV e/o al proprio superiore gerarchico (che, in tal caso, deve riferire all'OdV), le informazioni inerenti l'avvenuta o presunta violazione delle procedure e/o delle prescrizioni del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto.

Tali ultime informazioni possono anche essere riferite all'OdV da parte di qualsiasi dipendente.

Le segnalazioni di cui sopra, possono essere effettuate in forma scritta (anche via e-mail) e/o contattando il proprio superiore gerarchico e/o l'OdV il quale ne effettua la verbalizzazione ed archiviazione garantendone la riservatezza. L'Azienda tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa ferma restando la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

#### **2.6 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello**

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e da quelle esercitate dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, la Giunta Esecutiva predispose il "riesame" del Modello ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" fa parte integrante del Riesame di Direzione del Sistema di Gestione per la Qualità, la cui cadenza è annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri della Giunta Esecutiva, l'OdV e quanti altri sia ritenuto di volta in volta opportuno.

In tali occasioni vengono dibattuti i rapporti (almeno) annuali dell'OdV i cui argomenti presi in esame prioritariamente sono:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di audit per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze e, se del caso, a comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili in cui sono occorsi i casi di cui punti che precedono per includerle nell'adeguamento del Modello;
- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;
- consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami.

La riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

#### **2.7 Sistema Disciplinare**

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

Il Sistema Disciplinare coincide con quanto definito all'art. 7, legge n. 300 1979, Statuto dei lavoratori e al CCNL applicato per i dipendenti e con procedure e sanzioni "atipiche" definite per i rapporti di parasubordinato.

### **2.8 Procedimento sanzionatorio**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e /o prescrizioni di cui al Modello.

Le fasi del procedimento sono:

- Fase di pre-istruttoria diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dall'OdV nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche mediante verifiche documentali. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:
  - alla Direzione per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
  - all'amministratore in caso di violazione di altro membro della Giunta Esecutiva;
  - all'assemblea dei soci in caso di violazione di entrambi i membri della Giunta Esecutiva;
  - in ogni caso, in occasione della relazione annuale alla Giunta Esecutiva e/o in occasione della relazione annuale all'Assemblea dei soci, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni degli amministratori e di dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.
- Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni:
  - dalla direzione, per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
  - per le violazioni commesse da un membro della Giunta Esecutiva, dall'altro membro della Giunta Esecutiva; con eventuale successiva valutazione dell'Assemblea.
  - per le violazioni commesse da entrambi i membri della Giunta Esecutiva, dall'assemblea dei soci.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Fondazione.

Nel caso di istruttoria nei confronti degli amministratori il provvedimento adottato (anche di archiviazione) deve essere trasmesso all'assemblea dei soci.

- Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL vigente), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:
  - Direzione per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
  - Assemblea dei Soci per le violazioni di entrambi i membri della Giunta Esecutiva.

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

### **2.9 Parti Terze**

FAIMM si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Fondazione (di seguito "Parti Terze").

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Fondazione e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle policy e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali e delle policies in esse richiamate.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di fornitura di servizi e di consulenza con soggetti:

- condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

FAIMM si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti di fornitura e consulenza con soggetti:



## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

- sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

A tal fine, nei contratti sarà prevista un'apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere, ovvero di non essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D.Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

### **2.10 Segnalazioni e tutela**

Le segnalazioni di comportamenti o di fatti che possono configurarsi come violazioni del presente codice etico e del relativo modello organizzativo, possono essere inviate da tutte le parti interessate con la seguente modalità:

- e-mail: [odv@accademiamarinamercantile.it](mailto:odv@accademiamarinamercantile.it)
- lettera da indirizzare all'Organismo di Vigilanza della FAIMM s.r.l. c/o Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova, Via Oderico 10, 16145, Genova.

Sono altresì indirizzabili agli stessi riferimenti di cui sopra le richieste di chiarimento in merito al codice etico ed al modello organizzativo stesso.

Ogni richiesta e segnalazione sarà attentamente valutata dall'Organismo di Vigilanza e sarà fornita risposta entro 30 giorni.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di mantenere l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, qualora sia interno e salvo diversa richiesta da parte dello stesso, al fine di evitare possibili ritorsioni (quali provvedimenti disciplinari, variazioni del rapporto di lavoro e pressioni psicologiche), che i soggetti chiamati in causa da tali segnalazioni potrebbero mettere in atto come conseguenza delle stesse.

Nel caso in cui modifiche al rapporto di lavoro, ritenute lesive per il lavoratore, fossero inequivocabilmente riconducibili alle segnalazioni dello stesso in merito a sospette condotte illecite altrui, la Giunta Esecutiva provvederà secondo i canali statutari e normativi vigenti a ripristinare le condizioni lavorative antecedenti alle segnalazioni in oggetto, valutando l'irrogazione di sanzioni commisurate ai fatti.

### **2.11 Formazione ed informazione**

Il Modello, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 2.4, esclusi i fornitori ed i clienti, anche in edizione cartacea con evidenza di riscontro a cura della Giunta Esecutiva e dell'OdV, contestualmente, viene reso disponibile agli stessi nella rete informatica aziendale. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le revisioni e integrazioni successive.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello e del Codice Etico è depositata in apposita area, debitamente identificata, all'interno degli uffici della Fondazione.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta dalla Giunta Esecutiva, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso mediante sessioni mirate per assicurare una loro adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata annualmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

Il "modello" deve essere divulgato all'interno dell'impresa sia tramite l'organizzazione di corsi diretti a diffonderne il contenuto, che con documenti scritti.

La divulgazione deve essere attuata in modo generale, ma anche con l'adozione di tecniche di informazione specifica e corsi ad hoc per coloro che fanno parte di ogni singolo settore della Fondazione, sia interni, sia collaboratori esterni.

La Fondazione dovrà pretendere dal collaboratore esterno il rispetto del Codice Etico e di apposite procedure da seguire nelle attività "a rischio", elaborando altresì un sistema di "sanzioni", da far valere sul piano contrattuale.





## **MODELLO ORGANIZZATIVO FAIMM AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AD OPERA DELLA LEGGE N.3/2019**

Mod.A5.1.1.04-00

Il collaboratore esterno dovrà sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del “Codice etico” (per le parti che lo riguardano) oppure tale obbligazione dovrà essere prevista in una clausola contrattuale.

\* \* \* \*

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono stati approvati con verbale della Giunta Esecutiva del 17/06/2019

### **Allegati:**

- Codice Etico (Mod. A5.1.1.03);
- Organigramma (Mod. A5.3\_01.02);
- Politica per la Qualità;
- Procedure e istruzioni aziendali – “Tabella di correlazione tra i criteri della norma di riferimento, sezioni del manuale del sistema di gestione per la qualità, procedure, istruzioni e modulistica” (Mod. A7.5\_01.01);
- Matrice di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231-01 (Mod. A5.1.1.05);
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (Mod. A5.1.1.06).